



Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità

Ai Comuni della Regione Lazio
Loro PEC

e p.c. Alle ADA della Regione Lazio
Loro PEC

ARSIAL
PEC

Oggetto: Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12– Disposizioni riguardanti le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti ai Comuni in materia di agriturismo.

La recente legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, pubblicata sul BURL dell'11.08.2016, n. 64 s.o. n. 2, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ha, tra l'altro, modificato ed integrato la legge regionale 2 Novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale".

La novellata legge regionale 14/2006 all'art. 6 prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la **valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.**

All'art. 18, specifica che le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell'attività agricola comunque denominato del Comune o, in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente, che, in sede di ricevimento della stessa procede, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999, alla verifica della conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente; gli uffici comunali competenti, **entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA**, comunicano alla scrivente Direzione Regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.

La presentazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) ai sensi dell'art. 57 bis della L.R. 38/1999, è condizione essenziale per esercitare l'attività **di turismo rurale**, per la quale vanno prese in considerazione le norme contenute nella legge regionale 38/99 e nel regolamento regionale 11/2015, riguardo gli immobili da destinare al regime di connessione.

Per **l'agriturismo** invece, l'obbligo di presentazione del PUA ricorre soltanto quando l'azienda intenda esercitare l'attività in immobili diversi dall'abitazione dell'imprenditore. In questo caso, gli immobili possono essere impiegati a fini agrituristiche a condizione che siano comunque

ubicati nel fondo, oppure che abbiano sede nel medesimo Comune del podere o in Comuni limitrofi e presentino spiccate caratteristiche di ruralità, sia sotto il profilo architettonico che del contesto.

L'art. 20 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12, ha infatti modificato ed integrato la legge regionale 38/1999, introducendo l'art. 57 bis che prevede che le attività integrate e complementari di cui all'art. 54, comma 2, lettera b) della stessa legge, possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali previa approvazione di un PUA da parte della struttura tecnica comunale competente.

L'art. 57 bis precisa che le attività integrate e complementari di cui all'art. 54, comma 2, lettera b), possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli dell'art. 57 c.1 (coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della L. n.1047/1957 e imprenditori agricoli professionali (IAP) singoli o associati, così come definiti dall'art. 1 del d. lgs 99/2004); in tal caso le suddette attività devono essere svolte in regime di connessione con l'attività agricola. Nell'ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli sono denominati "soggetti agricoli" e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività integrate e complementari sono denominati "soggetti connessi".

Presso questa Direzione regionale è istituito l'Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali integrate e complementari, nel quale sono registrati gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione. I dati per l'iscrizione all'Elenco e per la registrazione delle eventuali variazioni al regime di connessione sono forniti da codeste Amministrazioni comunali.

Considerata la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione a quanto stabilito dalla legge, e tenuto conto dei frequenti quesiti che pervengono alla scrivente Direzione, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sul **Procedimento di iscrizione all' "Elenco regionale degli operatori agrituristici o all' "Elenco dei soggetti agricoli e soggetti connessi per l'esercizio delle attività complementari"**.

Le attività agrituristiche sono attivabili attraverso la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell'attività agricola, comunque denominato del comune, o in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Il modello di SCIA adottato dall'Ente dovrà contenere tutte le informazioni, comprese le coordinate geografiche dell'azienda, utili alla tenuta degli Elenchi suddetti.

Il responsabile del Procedimento verifica la presenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge 14/2006 s.m.i. sulla base della documentazione prodotta dall'istante ed entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA, comunica alla scrivente Direzione Regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.

Per la verifica della sussistenza del rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola deve essere adottata la tabella, tuttora in corso di validità, di cui alla DGR 11 luglio 2008 n. 506.

La proposta di iscrizione, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento della novellata legge regionale 14/2006, deve essere trasmessa alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità, secondo la modulistica allegata.

Vi è l'obbligo per tutti i soggetti già iscritti o in corso di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo di presentare, entro un anno dall'entrata in

vigore della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, la SCIA secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 18 della legge regionale 14/2006. La mancata presentazione della SCIA entro i termini previsti determina la cancellazione dall'elenco. Sono esonerati da tale obbligo i soggetti già iscritti all'elenco e che già hanno attivato l'attività agrituristica con la presentazione della DIA/SCIA, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'art. 18 della legge regionale 14/2006 modificata dalla legge 12/2016.


In caso di cancellazione, di variazione della tipologia o di modifica dell'attività esercitata, il titolare deve darne notizia con comunicazione scritta entro trenta giorni all'ufficio comunale competente che provvede alla verifica della conformità ed a trasmettere i relativi esiti alla scrivente direzione regionale ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

Per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/2006, i soggetti iscritti hanno l'obbligo di presentare all'ADA di questa Direzione, competente per territorio, una relazione tecnica in cui si evidenzia la sussistenza di tali requisiti. La mancata presentazione entro i termini previsti della relazione da parte dei soggetti iscritti determina la cancellazione dall'elenco stesso.

La Direzione scrivente, si rende disponibile a fornire anche attraverso le proprie Aree Decentrate competenti per territorio, ove richiesto, interventi mirati di formazione per il personale individuato da codesti Comuni.


Il Responsabile del Procedimento

Maria Cristina Ciaffi




Il Dirigente dell'Area

Dr.ssa Amalia Vitagliano



Il Direttore

Dr. Roberto Ottaviani



Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca
Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione
e Multifunzionalità
Via del Serafico 107
00142 ROMA

**OGGETTO : Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 - Proposta Iscrizione all'elenco regionale dei
soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.**

Azienda Agricola..... Comune di

VISTA la SCIA presentata in data prot. n. del.../.../..... dal Sig.
....., Codice Fiscale nato a
il .../.../..... e residente nel Comune di
Via, in qualità di titolare/rappresentante
legale dell'azienda agricola denominata “” posta in agro
del Comune di Loc

VERIFICATA la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti
abilitati a svolgere attività di agriturismo;

PRESO ATTO della conformità della documentazione allegata, attestante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del regolamento regionale Regione Lazio 31.07.2007 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che le giornate lavorative destinate all'attività agricola risultano essere pari a n.....ore
annue;

CONSIDERATO, altresì, che le giornate lavorative destinate all'attività agrituristica risultano essere pari a n.
.....ore annue;

TENUTO CONTO del rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria;

SI PROPONE

l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 17
della citata legge regionale 2 novembre 2006 n. 14, per l'imprenditore agricolo
Sig....., titolare dell'azienda
Cod. Fiscale Partita IVA Numero REA
posta in agro del Comune di..... denominata“.....”
Loc. Latitudine (formato decimale) Longitudine
(formato decimale) Tel. Cell.
Fax Sito web

L'operatore potrà articolare l'attività agrituristica con la seguente tipologia:

 per un numero di giornate pari a n. ore annue con la seguente tipizzazione:

dare ospitalità in alloggi aziendali;

Alloggio in appartamenti o monolocali autonomi

N. appartamenti _____	Posti letto _____	Periodo esercizio _____
-----------------------	-------------------	-------------------------

Alloggio in camere con numero medio di 2 posti letto per

Numero camere _____	Posti letto _____	Periodo esercizio _____
---------------------	-------------------	-------------------------

nei fabbricati rurali distinti in Catasto del Comune di.....

Fg	Part	Mq	Vani	Destinazione

dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

Numero piazzole _____	Periodo esercizio _____
-----------------------	-------------------------

somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura

prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 14/06, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

Posti tavola _____	Numero servizi _____	Periodo esercizio _____
--------------------	----------------------	-------------------------

organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

presenza di spaccio di vendita;

organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

altre specifiche.....

IL DIRIGENTE COMPETENTE